Manifesto dell'Università

1. L'Università è luogo, tempo , comunità di persone, studenti, docenti, collaboratori uniti nella missione di costruire un sapere teorico e scientifico, fondato sulla verità, la libertà e l'amore per la sapienza e l'intelligenza e indirizzato al costruire un'unità del sapere al fine di rivelare all'uomo la natura, la libertà e la dignità del suo misterioso essere nell'esistenza, che, per chi ha fede, è luce e rivelazione della natura di Dio. Scopo dell'Università è la creazione di possibilità per la trasmissione del sapere teorico e scientifico e tecnico da parte dei docenti e di possibilità per il suo apprendimento da parte degli studenti -con attenzione all'individualità della persona- e la sua implementazione attraverso la ricerca scientifica e teorica e l'insegnamento di competenze professionali e tecniche, valorizzando le risorse individuali degli studenti e dei docenti , motivando ed educando gli allievi all'amore per il sapere e per la realizzazione della dignità dell'uomo.

2. L'Università, nei processi decisionali dei suoi organi accademici è indipendente da qualsiasi potere ideologico, politico, religioso o statale. La comunità universitaria è organizzata in enti di natura giuridica pubblica o privata, dotati di statuto, regolamento ed ordinamento didattico.

3. Lo stato non deve finanziare l'Università, ma il diritto allo studio.
   Lo stato non deve avere potere di valutazione di statuti, ordinamenti e regolamenti didattici né poter chiedere pareri in merito sulla qualità dei corsi che vengono erogati se non acquisirne l'informazione dei contenuti senza interferire con l'esercizio delle attività accademiche.

4. Componenti principali dell'Università sono gli studenti e i docenti. I docenti sono nominati all'Università con criteri selettivi autonomi. I docenti hanno il diritto di promuovere corsi, proponendoli alla Facoltà, della durata da loro ritenuta opportuna e di organizzare l'insegnamento nelle forme e nei tempi da loro ritenuti necessari per la realizzazione degli obiettivi d'apprendimento, istituendo le procedure di verifica dell'apprendimento necessarie L'insegnamento è finalizzato a promuovere i valori positivi, le risorse umane individuali e le competenze dello studente Gli studenti e i docenti devono ordinarsi a regole etiche di comportamento che rispettino la libertà individuale e la salute. Gli studenti hanno diritto di promozione, valutazione e contestazione della qualità dell'insegnamento. Gli studenti possono proporre al Rettore la ricusazione del docente incapace o ingiusto. Il Rettore può sospendere gli studenti per comportamenti inadeguati di natura etica e contro i diritti delle altre componenti del mondo universitario. L'università può istituire autonomamente istituire degli indicatori di qualità dei corsi e dell'apprendimento, ma non si può adattare a normative e criteri di qualità imposti dallo stato o da enti privati. L'Università può chiedere la certificazione di qualità dei corsi istituiti.

5. Le Università , le Scuole Normali Superiori, gli Istituti superiori di alta cultura pubblici e privati sono liberi di darsi natura giuridica, statuto regolamenti ed ordinamenti e strumenti didattici per realizzare le finalità formative e scientifiche universitarie, istituendo corsi e diplomi che ritengono opportuni. Le Università sono autonome e responsabili sul piano finanziario e non devono essere finanziate d'ufficio dallo stato né dalle Regioni. Lo stato non può interferire nei rapporti, di qualsiasi natura, sia culturale che amministrativa, tra gli allievi e i docenti e l'Università. Lo stato non ha diritto di promulgare leggi, decreti legge, regolamenti, per l' istituzione, soppressione o valutazione o identificazione o organizzazione delle università, delle attività didattiche , di corsi e di definirne natura, identità, durata, titoli accademici acquisibili, di definire ruoli docenti e di ricerca italiani e stranieri e criteri di definirne l'idoneità, di definire il numero degli studenti ammissibili ai corsi e di assunzione di collaboratori o altri incarichi inerenti la vita universitaria. I Diplomi Universitari hanno solo valore di qualifica accademica (DR 1592 .1933 art.172). "Il valore legale non è un istituto giuridico" (Senato della Repubblica Italiana- Marzo 2011) Lo stato non ha potere di conferire alcun valore ai titoli che per loro natura sono relativi alla qualità dei curriculum dei corsi a cui essi si riferiscono e la cui natura è esclusivamente culturale e didattico-scientifica accademica o professionale e così facendo si pone paradossalmente e auto-referenzialmente fuori legge e contro la Costituzione. Ne consegue che lo Stato non può riconoscere o non riconoscere un Università in relazione all'esistenza di una valore legale inesistente sul piano giuridico. Le università sono libere di erogare corsi telematici , parzialmente o totalmente. Le discipline che richiedano applicazioni che rendono necessario il rapporto umano o applicazioni non possibili in modo virtuale, non possono essere insegnate per via telematica se non nelle parti teoriche.

6. E riconosciuto allo stato esclusivamente il diritto di stabilire le discipline fondamentali e le competenze professionali dei curriculum professionalizzanti per l'ammissione agli esami di abilitazione professionale, sentito il parere delle Università. Non è riconosciuto allo stato alcun diritto di definire curriculum di formazione o raggruppamenti di discipline necessari per i curriculum, numero di ore curriculari o di studio per raggiungere gli obiettivi d'apprendimento e ore e qualità d'insegnamento necessarie per " crediti di formazione ", di definire il nome e la natura del raggiungimento degli obiettivi d'apprendimento e la loro valutazione.

7. Ogni diploma accademico deve essere accompagnato da un certificato di diploma che documenta il curriculum formativo e la rintracciabilità della documentazione che assevera il raggiungimento degli obiettivi d'apprendimento curriculari. Esso è condizione necessaria per l'ammissione agli esami di abilitazione professionale.

8. L'università è libera di ammettere allievi nel numero ritenuto opportuno, nominare docenti, ricercatori, collaboratori italiani e stranieri definendo in totale autonomia, se opportuni, criteri selettivi, con contratti di formazione e di docenza che ritiene opportuni. L'Università può avere rapporti di collaborazione con università straniere secondo il proprio statuto e il proprio regolamento ed ordinamento didattico.

9. Le Università , le Scuole Normali superiori e gli Istituti di Alta cultura hanno il diritto assumere la personalità giuridica da loro ritenuta opportuna,di chiedere allo stato e alle regioni , a enti o privati fondi per sponsorizzare corsi, attività didattiche o ricerche scientifiche, e consorziarsi tra loro e/o con enti per la realizzazione di programmi di formazione e di ricerca finalizzati... Lo stato è tenuto ad inserire nei servizi pubblicistici nazionali i nuovi corsi, di cui è informato. Lo stato non può stabilire linee programmatiche

della qualità della formazione universitaria o della ricerca e legare queste alla erogazione di fondi ma può chiedere consulenza alle Università, alle Scuole Normali superiori e agli Istituti di alta cultura per la realizzazione di ricerche o attività formative specifiche. La produzione teorica scientifica e tecnica è di proprietà degli autori.

10. Il supporto finanziario per la promozione e la tutela diritto allo studio è di competenza esclusiva dello stato attraverso le regioni. Le università sono libere di promuovere il diritto allo studio con le proprie risorse organizzative e finanziarie e di consorziarsi tra loro e/ con altri enti a questo fine e per ogni altro fine, dando vita a Istituti per il diritto allo studio con la natura giuridica che viene ritenuta opportuna.

Milano, 7 Dicembre 2005

Scritto dal Rettore dell'Università Ambrosiana
Prof. Giuseppe Rodolfo Brera

PROCEDURA DI ADESIONE AL MANIFESTO DELLE UNIVERSITA DI MILANO E DELLA LOMBARDIA

1. I Rettori delle Università di Milano e della Lombardia, a cui il Manifesto è indirizzato, ricevono la comunicazione via e-mail.

2. L'adesione deve essere formalizzata o via e-mail direttamente da parte dei Rettori, al Rettore, prof. Giuseppe Rodolfo Brera al seguente indirizzo telematico: rettore@unambro.it o con fax al numero 02/2361226 all'attenzione del Coordinamento Rettorato dell'Università Ambrosiana, dr.ssa Barbara Maroni e successivamente per posta.